

Atto n. 1/07

**RINNOVO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI
DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASEDOTTI LOCALI
E RETI DI TRASPORTO**

Documento per la consultazione

15 gennaio 2007

Premessa

L'assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto è attualmente regolata dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03) così come integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05.

Il presente documento per la consultazione, che viene emanato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 15 gennaio 2007, n. 5/07, formula proposte di modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti in tema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di reti di cui alla deliberazione n. 152/03.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 2 marzo 2007.

***Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi:
e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.***

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**e-mail: consumatori@autorita.energia.it
fax: 02-65565.230**

INDICE

1. Introduzione_____	4
2. Le disposizioni vigenti in tema di assicurazione_____	5
3. Gli effetti dell'assicurazione nel biennio 2004-2006 _____	6
4. Le proposte in tema di assicurazione_____	8
Appendice 1 – Gli incidenti da gas nel periodo 2003- 2005 _____	10
Appendice 2 - Versione preliminare delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 152/03 _____	12

1. Introduzione

- 1.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), prevede:
- a) all'articolo 1, comma 1, che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
 - b) all'articolo 2, comma 12, lettera c), che l'Autorità emani direttive in grado di assicurare nell'erogazione dei servizi da essa regolati il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
 - c) all'articolo 2, comma 12, lettera e), che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale.
- 1.2 A partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile, la società Snam Spa ha stipulato con un istituto assicurativo un contratto denominato "Polizza di assicurazione responsabilità civile incendio infortuni – Utenti civili gas metano" (di seguito: contratto di assicurazione); il contratto di assicurazione:
- a) aveva per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali diretti da incendio che possono colpire beni mobili od immobili e per tutte le conseguenze della responsabilità civile derivanti nei confronti di terzi ai clienti finali assicurati in relazione all'uso di gas naturale fornito tramite imprese distributrici;
 - b) era a favore di tutti i clienti finali alimentati a gas naturale da rete di distribuzione urbana (con esclusione dei clienti finali industriali ed ospedalieri, rispettivamente con consumi superiori ai 200.000 e 300.000 standard metri cubi annui, e dei consumatori di gas naturale per autotrazione).
- 1.3 In conseguenza dell'incorporazione della Snam nella società Eni Spa, quest'ultima è succeduta nella posizione contrattuale della Snam ed ha provveduto a rinnovare il contratto di assicurazione sino al 31 dicembre 2002. L'Eni, per evitare che venissero a cadere le coperture assicurative a favore dei clienti finali del gas naturale, ha provveduto a rinnovare il contratto di assicurazione alle stesse condizioni di un ulteriore anno, il 2003, e lo ha ceduto alla società Stoccaggi Gas Italia Spa, che ne è diventata il contraente a tutti gli effetti. L'Autorità ai fini della copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale dei clienti finali civili del gas naturale dall'Eni per tale rinnovo, ha emanato la deliberazione 13 marzo 2003, n. 21/03, individuando un meccanismo di copertura dei costi transitorio e valido per il solo anno 2003.
- 1.4 Con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03), emanata a seguito di una ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, l'Autorità ha disposto il mantenimento, negli anni 2004 e seguenti, di una forma di assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas, naturale o di altro tipo, a valle del punto di consegna a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali.

- 1.5 La deliberazione 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione n. 277/05) ha successivamente esteso anche ai clienti finali civili alimentati direttamente dalle imprese di trasporto l'obbligo di assicurazione, così come richiesto dal decreto 29 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive, ed ha integrato la deliberazione n. 152/03 con misure miranti ad informare capillarmente e periodicamente tutti i consumatori sull'esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas.
- 1.6 Il 30 settembre 2007 si concluderà il primo triennio termico di applicazione della nuova normativa introdotta dall'Autorità. Alla luce dei buoni risultati fino ad ora ottenuti l'Autorità intende procedere ad una sostanziale conferma della disciplina introdotta con la deliberazione n. 152/03 e formula, nel presente documento per la consultazione, proposte finalizzate ad integrare e migliorare alcune specifici aspetti regolati dalle disposizioni vigenti.

2. Le disposizioni vigenti in tema di assicurazione

- 2.1 L'Autorità, con la deliberazione n. 152/03 ha disposto che a partire dall'1 ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto. Il cliente finale civile ottempera all'obbligo attraverso l'unico contratto di assicurazione nazionale stipulato dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig).
- 2.2 La soluzione individuata dall'Autorità attraverso la deliberazione n. 152/03 è caratterizzata dai seguenti aspetti:
- a) l'assicurazione riguarda i clienti finali civili di tutti i tipi di gas alimentati da una rete di gasdotti locali o direttamente dalla rete di trasporto dove per "clienti finali civili", ai soli fini dell'assicurazione stessa, si intendono i clienti che acquistano il gas per uso proprio con l'esclusione di:
- clienti finali che utilizzano il gas per usi industriali con un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard (temperatura 15° C e pressione assoluta 1,01325 bar);
 - clienti finali che utilizzano il gas per usi ospedalieri con un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi di gas naturale alle condizioni standard;
 - clienti finali di gas naturale che utilizzano il gas per rivenderlo ricompresso in stazioni di rifornimento per autoveicoli;
- sono esclusi pertanto dall'assicurazione tutti i clienti finali che utilizzano il gas fornito attraverso bombole o serbatoi (ad esempio il Gpl fornito in bombole per alimentare piani di cottura);
- b) al Cig vengono assegnati, oltre alla stipula del contratto nazionale di assicurazione, anche compiti di raccolta delle denunce di sinistro, di informazione nei confronti degli esercenti e dei clienti finali coinvolti in sinistri, di istituzione di un numero verde gratuito a disposizione dei clienti finali civili per richiedere informazioni sull'assicurazione, di informazione generale sull'assicurazione mediante il proprio sito internet, di rendicontazione all'Autorità della gestione del contratto di assicurazione;

- c) alla Cassa conguaglio del settore elettrico vengono assegnati compiti di riscossione dei contributi versati dai distributori e dai trasportatori per la copertura dei costi di assicurazione, di versamento al Cig degli importi stabiliti dalla deliberazione n. 152/03, di rendicontazione all'Autorità delle attività svolte in relazione all'assicurazione;
 - d) ai distributori ed ai trasportatori di gas vengono assegnati obblighi in merito al versamento dei contributi raccolti mediante l'addebito di una addizionale alla tariffa di distribuzione o di trasporto a tutti i soggetti che utilizzano il servizio e di informazione in merito all'assicurazione attraverso il proprio sito internet;
 - e) ai venditori di gas vengono assegnati obblighi di pagamento degli addebiti del distributore o del trasportatore, di informazione in merito all'assicurazione ai propri clienti finali in forma diretta in bolletta o indiretta tramite il proprio sito internet e di comunicazione del numero dei clienti finali civili agli esercenti delle reti alle quali tali clienti sono allacciati.
- 2.3 Il contratto di assicurazione vigente ha un costo per il cliente finale di 40 centesimi di euro all'anno, pari al costo pagato dai clienti finali dal 1991, e prevede i seguenti importi:
- a) per responsabilità civile verso terzi, un massimale di €6.197.483,00 per ogni cliente finale e per ogni sinistro sia per danni a persone che a cose anche se appartenenti a più persone;
 - b) per incendio, un capitale di €103.292,00 per evento per immobili o porzione degli stessi, di proprietà del cliente finale assicurato o in locazione e €41.317,00 per evento per cose mobili di proprietà del cliente finale assicurato;
 - c) per infortuni, un capitale di €129.114,00 per il caso di morte o invalidità permanente totale, che decresce proporzionalmente in caso di invalidità parziale.

3. Gli effetti dell'assicurazione nel biennio 2004-2006

- 3.1 Dall'analisi dei dati contenuti nei rendiconti trasmessi da parte del Cig all'Autorità in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 152/03 si evidenzia che nel biennio termico 2004/2006 i sinistri denunciati sono stati 111 a fronte dei quali la compagnia di assicurazione ha stanziato circa 8,4 milioni di euro. Gli eventi denunciati hanno causato 40 morti e 40 feriti ed hanno riguardato intossicazioni da monossido di carbonio ed altri eventi accidentali.
- 3.2 Il rendiconto dimostra la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas che coinvolgono di norma più famiglie. Si può presumere con ragionevole certezza, che, in assenza dell'intervento regolatorio dell'Autorità, la quasi totalità degli effetti economici dei sinistri denunciati non avrebbero trovato alcuna copertura assicurativa.
- 3.3 Ai fini di un puntuale monitoraggio di tutti gli incidenti da gas avvenuti in Italia, l'Autorità ha imposto ai distributori di gas l'obbligo, in caso di incidente, di inviare al Cig due rapporti dei quali uno sintetico ed uno dettagliato (rispettivamente entro 5 giorni ed entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'incidente). E' stato inoltre richiesto al Cig di inviare all'Autorità entro il 30 giugno di ogni anno un Rapporto di tutti gli incidenti accaduti nell'anno precedente.

- 3.4 Dall'esame dei dati comunicati dal Cig risulta che negli ultimi anni gli incidenti (esclusi gli atti volontari) sono aumentati in numero anche se sono rimasti pochi quelli mortali; ciò è probabilmente dovuto ad un monitoraggio più puntuale degli eventi di minore gravità. L'andamento degli eventi, pur con valori tali da collocarci tra i paesi europei con le migliori condizioni di sicurezza nella distribuzione di gas, evidenzia l'impossibilità di eliminare del tutto il rischio di incidenti da gas. In Appendice 1 vengono sintetizzati i dati contenuti nell'ultimo Rapporto redatto dal Cig, relativo al 2005, limitatamente agli impianti di utenza alimentati da rete.
- 3.5 Dalla rilevazione degli incidenti da gas elaborata dal Cig risulta una consistente differenza tra il numero di incidenti avvenuti e quello dei sinistri denunciati anche se si riscontra un trend positivo: nell'anno termico 2004/2005 sono stati denunciati 56 sinistri a fronte di 185 incidenti riconducibili alla definizione di cui alla deliberazione n. 152/03 mentre nell'anno termico 2005/2006 sono stati denunciati 55 sinistri a fronte di 175 incidenti. Resta quindi confermata la necessità di informare direttamente i clienti finali coinvolti in un incidente da gas della possibilità di attivare la copertura assicurativa.
- 3.6 Con la deliberazione n. 277/05, l'Autorità, oltre ad estendere anche ai clienti finali civili alimentati direttamente dalle imprese di trasporto l'obbligo di assicurazione, così come richiesto dal decreto 29 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive, ha introdotto misure affinché i fornitori di gas distribuito a rete informino capillarmente e periodicamente tutti i consumatori sull'esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas. In particolare la deliberazione n. 277/05 ha definito un testo obbligatorio in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas da pubblicare nei siti internet dei venditori, dei distributori e dei trasportatori nonché una dicitura obbligatoria da pubblicare da parte dei venditori di gas in bolletta.
- 3.7 Inoltre, in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 21 febbraio 2006, n. 34/06 (di approvazione della copertura degli oneri a carico del Cig per l'attuazione della deliberazione n. 152/03 per l'anno termico 2004-2005), il Cig ha inviato una relazione, contenente alcune proposte per la divulgazione dell'assicurazione nazionale a favore dei clienti finali del gas definita dall'Autorità. Il piano di divulgazione, approvato dall'Autorità in data 18 luglio 2006 ed attuato dal Cig, ha previsto:
- a) la diffusione ai clienti finali di volantini e cd rom, contenenti le informazioni essenziali sull'assicurazione, con la collaborazione, in particolare, degli enti locali, degli esercenti gas, degli amministratori di condominio, delle associazioni dei consumatori, dei costruttori di apparecchi e dell'Istituto per il marchio di qualità (IMQ);
 - b) la predisposizione di una lettera informativa sull'assicurazione con l'intento che essa possa essere consegnata agli amministratori di condominio ed ai sindaci perché ne informino la cittadinanza e, previo accordo con il Ministero della Salute, agli ospedalizzati per incidenti da monossido di carbonio all'atto della loro dimissione dalla struttura ospedaliera.
- 3.8 Con riferimento all'incidente accaduto il 18 settembre 2006 in via Lomellina a Milano, che ha dimostrato come un evento originatosi presso un singolo cliente finale possa causare un elevato numero di decessi ed infortunati oltre che ingenti danni, il Cig si è attivato contattando gli amministratori dei condomini interessati dall'incidente nonché il sindaco di Milano per ricordare l'esistenza

dell'assicurazione nazionale istituita ai sensi della deliberazione n. 152/03 ed invitare gli interessati a comunicare i danni subiti al fine di attivare il rimborso da parte della compagnia di assicurazione. L'iniziativa è stata inoltre accompagnata da comunicazioni a mezzo stampa, radio e televisione, relative alla sicurezza degli impianti di utenza a gas ed all'esistenza dell'assicurazione.

- 3.9 La scelta dell'Autorità di individuare il Cig come contraente del contratto di assicurazione si è rivelata molto utile a creare un'integrazione sinergica tra l'attività informativa per l'assicurazione e quella relativa, più in generale, all'uso sicuro degli impianti di utenza a gas. Molto spesso, infatti, i clienti finali che contattano il Cig per informazioni sull'assicurazione richiedono anche chiarimenti relativamente ai loro impianti di adduzione del gas o circa gli apparecchi di utilizzazione ottenendo chiarimenti ed indicazioni per risolvere i problemi presentati.
- 3.10 Il Cig, infine, ha completato un piano di azioni di miglioramento del programma informatico per la classificazione statistica degli incidenti da gas che consente ora di approfondire meglio che in passato i dati rilevati nonché di giudicare con maggiore precisione se l'incidente occorso può rientrare nella casistica di rimborso prevista dall'assicurazione. Rimane ancora problematica, per ragioni legate alla normativa in materia di privacy, l'acquisizione di dati precisi circa gli ospedalizzati che siano presunti intossicati da monossido di carbonio per il riflusso in ambiente dei prodotti della combustione.

4. Le proposte in tema di assicurazione

- 4.1 L'Autorità, alla luce dei buoni risultati fino ad ora ottenuti, intende affidare al Cig il mandato per procedere, tramite gara pubblica, al rinnovo del contratto di assicurazione e confermare che i rinnovi della copertura assicurativa avvengano ogni tre anni. Si ritiene infatti che la base triennale, pur garantendo un'adeguata stabilità alla copertura assicurativa, consenta al contempo di verificare con cadenze non eccessivamente lunghe il funzionamento del contratto in essere e l'evoluzione del mercato assicurativo alla luce della tecnologia al momento disponibile.

Spunto di consultazione Q.1: Durata della copertura assicurativa

Condividete la posizione dell'Autorità sulla durata della copertura assicurativa? Se no, per quali motivi?

- 4.2 L'Autorità ritiene inoltre che il Cig abbia acquisito nel primo periodo di applicazione della deliberazione n. 152/03 significative esperienze che lo rendono in grado di individuare eventuali condizioni migliorative rispetto a quelle previste nel contratto di assicurazione vigente relativamente, ad esempio, alla tempestività dei risarcimenti, ai massimali, al differimento dei termini di pagamento del premio annuo, etc. Si propone quindi di affidare al Cig il mandato di individuare con gara pubblica la compagnia di assicurazione per il prossimo quinquennio, fermo restando il costo massimo per cliente finale civile di 40 centesimi di euro all'anno, e le condizioni aggiuntive o diverse rispetto a quelle attualmente vigenti purché migliorative delle stesse.

Spunto di consultazione Q.2: Mandato al Cig per l'individuazione di condizioni migliorative

Condividete la posizione dell'Autorità sul mandato al Cig di individuare e proporre in gara pubblica eventuali condizioni migliorative rispetto a quelle previste nel contratto di assicurazione vigente ? Se no, per quali motivi?

Quali ritenete che siano gli aspetti del contratto di assicurazione relativamente ai quali proporre miglioramenti?

4.3 La deliberazione n. 152/03 prevede che gli utenti delle reti comunichino ai distributori ed ai trasportatori di gas il numero dei clienti finali alimentati dalle reti esclusi dall'ambito di applicazione della copertura assicurativa. In particolare l'articolo 7 dispone che nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente, il distributore o il trasportatore assumano che tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente delle reti siano soggetti a copertura assicurativa. Alcuni trasportatori hanno evidenziato che, mentre nella distribuzione appare corretto ritenere che in caso di mancata comunicazione da parte degli utenti si considerino tutti i clienti finali civili come ricadenti nella categoria "clienti finali civili", per il trasporto dovrebbe valere l'esatto contrario. Anche se in linea di principio l'obiezione avanzata appare fondata, l'Autorità non intende modificare le disposizioni vigenti in materia poiché si ritiene che la formulazione attuale costituisca un efficace deterrente contro la mancata comunicazione del numero dei clienti finali civili da parte degli utenti del trasporto.

Spunto di consultazione Q.3: Mancata comunicazione da parte degli utenti del trasporto

Condividete la posizione dell'Autorità in tema di mancata comunicazione da parte degli utenti del trasporto ? Se no, per quali motivi?

4.4 Con la deliberazione n. 277/05 l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 152/03 con misure miranti ad informare capillarmente e periodicamente tutti i clienti finali del gas sull'esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas e ritiene quindi di confermare le disposizioni vigenti in materia di diffusione della conoscenza dell'assicurazione. Infine, alla luce delle difficoltà tuttora riscontrate nell'acquisizione di dati precisi circa i presunti intossicati da riflusso in ambiente dei prodotti della combustione, si propone di integrare i compiti previsti a carico del Cig con un mandato esplicito ad effettuare periodiche campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili, sul modello di quanto attuato a seguito dell'emanazione della deliberazione n. 34/06, finalizzate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione.

Spunto di consultazione Q.4: Diffusione della conoscenza dell'assicurazione

Condividete la posizione dell'Autorità in tema di diffusione della conoscenza dell'assicurazione ? Se no, per quali motivi?

Appendice 1 – Gli incidenti da gas nel periodo 2003- 2005

Il Cig, ente federato all'UNI dal 1960, ha fra i suoi compiti istituzionali primari lo studio dei problemi scientifici e tecnici attinenti la sicurezza di utilizzazione dei gas combustibili per usi civili e similari. Per svolgere questo compito il Cig ha deciso di elaborare, partendo dal 1988, una statistica sugli incidenti da gas combustibili distribuiti in Italia per usi civili (siano essi distribuiti attraverso reti di distribuzione, che in bombole e in piccoli serbatoi). Dalla statistica gli operatori traggono utili indicazioni per la promozione di interventi normativi e tecnici, volti al miglioramento del livello di sicurezza degli impianti e dell'utilizzo degli apparecchi alimentati a gas; essa permette inoltre una valutazione del grado di potenziale pericolosità del gas combustibile negli usi civili, in riferimento alle utilizzazioni non corrette o che differiscono dalla conformità legislativa/normativa.

I dati sono acquisiti attraverso quattro differenti canali, indipendenti l'uno dall'altro:

- a) dati forniti dai distributori di gas attraverso la compilazione e l'invio dei modelli predisposti dal Cig ai sensi della deliberazione n. 168/04 e lo scambio di informazioni con il responsabile degli incidenti presente in ogni azienda di distribuzione;
- b) dati forniti da Assogasliquidi per gli incidenti riguardanti il gas in bombole e/o piccoli serbatoi;
- c) dati acquisiti dal Ministero dell'Interno Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d) dati rilevati attraverso notizie pertinenti pubblicate sulla stampa nazionale e locale.

La statistica consente di individuare gli elementi da cui traggono origine i fattori di rischio più ricorrenti. Essi sono principalmente quattro:

- a) l'efficienza delle canne fumarie;
- b) la corretta ventilazione dei locali;
- c) lo stato di manutenzione degli apparecchi di utilizzazione con riferimento ai parametri stabiliti dalle norme vigenti;
- d) la cubatura e l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi.

Per la statistica vengono acquisiti i dati relativi ad incidenti accaduti nella distribuzione di gas combustibili per usi civili e vengono elaborati separatamente i dati relativi al gas canalizzato (gas naturale, gpl, gas miscelati, ecc.) e quelli concernenti il gas distribuito in bombole e/o piccoli serbatoi (gpl).


In base alla classificazione introdotta dal Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione 29 settembre 2004, n. 168/04 è risultato che nel 2005, come indicato nella Tabella 1, gli incidenti accaduti (esclusi gli atti volontari) sono stati collegati per circa il 74% ad un non corretto funzionamento delle apparecchiature dei clienti finali e per poco più del 26% ad una dispersione di gas (incidenti con incendio e/o esplosione).

Tabella 1 – Classificazione degli incidenti ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Testo integrato della qualità dei servizi gas – Anno 2005 – Gas canalizzato

	Numero	Percentuale
Inadeguata evacuazione dei prodotti della combustione in un apparecchio di utilizzo del gas	71	35,1%
Dispersione di gas (volontaria o non)	53	26,2%
Combustione incontrollata in un apparecchio di utilizzo del gas	20	9,9%
Cattiva combustione in un apparecchio di utilizzo del gas, compresa quella dovuta ad insufficiente aerazione	58	28,7%
Totale	202	100%

In sintesi, nell'anno 2005 i dati per il gas canalizzato mostrano, rispetto al 2004, un lieve incremento del numero degli incidenti totali, degli incidenti mortali, del numero dei deceduti ed un decremento degli infortunati. La principale causa dei decessi è riferibile all'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione non idoneo o mancante e/o all'insufficiente ricambio d'aria. Nel 2005 gli incidenti relativi al gas canalizzato che hanno interessato impianti ed apparecchi di proprietà a valle del contatore sono stati il 95,5% del totale. La figura 1 mostra l'andamento degli incidenti totali e mortali relativi al gas canalizzato dal 2003 al 2005.

Figura 1 – Incidenti da gas combustibile canalizzato- Anni 2003/2005



Nel 2005 la principale causa degli incidenti da gas combustibile canalizzato (39,1%) è l'insufficiente ricambio d'aria inteso sia come insufficiente aerazione e/o ventilazione, sia come inadeguata o assente evacuazione dei prodotti della combustione. Seguono l'utilizzo improprio degli apparecchi da parte del cliente finale (15,3%) e la carenza di manutenzione (13,9%). In tabella 2 è riportata la distribuzione delle cause degli incidenti da gas combustibile canalizzato per gli anni dal 2003 al 2005.

Tabella 2 – Cause degli incidenti da gas combustibile canalizzato – Anni 2003/ 2005

	2003	2004	2005
Insufficiente ricambio d'aria	79	78	79
Disattenzione e/o errata manovra	18	21	31
Apparecchi o materiali difettosi	14	12	18
Installazione irregolare	19	17	13
Carenza di manutenzione	16	28	28
Intervento di forze esterne	9	9	8
Altro o non noto	33	31	25
Totale	188	196	202

Appendice 2 - Versione preliminare delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 152/03

Nella presente appendice viene riportata la versione preliminare delle integrazioni e modifiche alle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di assicurazione per i clienti finali civili del gas, approvate con la deliberazione n. 152/03, che recepisce le proposte contenute nel presente documento per la consultazione. Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate in grassetto.

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili

(omissis)

2.2 Ai fini di cui al comma precedente, il Comitato Italiano Gas (di seguito: il Cig) stipula, con decorrenza dall'anno termico 2004 – 2005 per gli anni termici **compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010**, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1. Il contratto di assicurazione riproduce **condizioni pari o migliorative rispetto a quelle** del contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 riportato in allegato (Allegato A), ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili di gas diversi dal gas naturale e la sua efficacia dal punto di consegna del gas.

Articolo 3

Compiti affidati al Comitato Italiano Gas

3.1 Il Cig individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo complessivo **annuo** dei premi pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di **18.800.000** clienti finali civili alla data del 30 settembre **2006**.

3.2 Il Cig dopo la stipula del contratto di assicurazione,:

(omissis)

f) effettua, almeno con cadenza annuale, campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili finalizzate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione.

(omissis)

3.4 Il Cig per ognuno degli anni termici **compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010** utilizza l'importo di 350.000 euro per la copertura degli

oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi dell'assicurazione.

Articolo 7

Componente addizionale alla tariffa di distribuzione e alla tariffa di trasporto

7.1 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004, la componente addizionale alla tariffa di distribuzione è determinata dal prodotto:

(omissis)

- C_u è il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre **2010** C_u è pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas.

(omissis)

7.4 Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici **compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010** un importo pari a C_u .

Articolo 8

Disposizioni transitorie

(omissis)

8.6 Con decorrenza dall'1 ottobre 2004, nel caso di gas naturale, qualora il distributore svolga anche l'attività di vendita in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 e pertanto l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici **compresi nel periodo tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2010** un importo pari a 0,018088 euro.